

<b>Disposizione</b>	Colonie di vacanza, campi e attività estive per minorenni
<b>Argomento</b>	Riconoscimento dei costi finalizzato alla promozione dell'integrazione sociale
<b>Assoggettati</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Beneficiari USSI <input checked="" type="checkbox"/> Rifugiati (B-Rif / F-Rif) <input checked="" type="checkbox"/> Richiedenti l'asilo (N) e persone ammesse provvisoriamente (F) <input checked="" type="checkbox"/> Persone a beneficio dell'aiuto d'emergenza
<b>Basi legali</b>	Artt. 6 e 20 cpv. 1 lett. e) Legge sull'assistenza sociale  Art. 9 cpv. 7 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero  Linee guida CSIAS C.1.3

I beneficiari di prestazioni sociali possono chiedere il riconoscimento dei costi per la partecipazione a colonie di vacanza, campi e attività per minorenni, svolti durante il periodo estivo, organizzati da enti senza scopo di lucro con sede in Ticino, della durata di minimo 5 giorni consecutivi (con o senza pernottamento).

Prima di richiedere il riconoscimento di queste spese, il beneficiario deve verificare la possibile assunzione dei costi da parte del Comune di domicilio e allegare la relativa risposta alla richiesta di sostegno finanziario.

Sono considerati i costi al netto di eventuali aiuti riconosciuti dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) quali l'aiuto universale, aiuti soggettivi per beneficiari RIPAM o API.

Ai fini dell'integrazione è auspicabile che gli operatori di riferimento diano priorità agli enti che, oltre ai soggiorni, offrono attività anche nel corso dell'anno, tenendo inoltre conto della prossimità territoriale rispetto al Comune di domicilio della/del minore.

#### **Importo massimo riconosciuto**

L'importo massimo riconosciuto annualmente per persona è di CHF 500.00 al netto degli aiuti riconosciuti dall'UFaG e/o dai Comuni. Se necessario, possono inoltre essere riconosciuti i costi di trasporto per raggiungere il luogo di incontro (andata e ritorno).

La Sezione del sostegno sociale, tramite i suoi Uffici preposti, versa di regola la prestazione direttamente all'organizzatore.

Se dovesse essere richiesta la copertura dei costi per la partecipazione a colonie di vacanza, campi e attività estive per minorenni, il cui importo supera il massimale, la partecipazione da parte di terzi o delle famiglie è accettata.

### **Procedura di richiesta**

La richiesta di riconoscimento della spesa deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. La richiesta deve essere corredata dalla lettera inviata al Comune e dalla relativa risposta.

Per i beneficiari USSI: previa richiesta all'ente organizzatore, la famiglia del minore inoltra all'OSA di riferimento la richiesta di pagamento della retta al netto degli eventuali aiuti di cui sopra.

Per i beneficiari URAR: previa richiesta all'ente organizzatore, l'operatore SOS deve inoltrare all'OSA di riferimento la richiesta di pagamento della retta al netto degli aiuti di cui sopra.

### **Deroghe**

In presenza di situazioni particolari, la Sezione può riconoscere a titolo eccezionale la prestazione in deroga alla presente procedura.

La presente disposizione entra in vigore il 04.05.2023 e sostituisce la precedente versione entrata in vigore il 01.09.2021.